



00079/19

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE LEGALIZZAZIONE - ESENTE FORTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 15393/2017

SEZIONE LAVORO

Cron.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Ud. 09/10/2018
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Rel. Consigliere - PU
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -
- Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15393-2017 proposto da:

ALESSIO GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 68, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZANELLO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA

2018

3419

e MAURO PETRASSI, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -


avverso la sentenza n. 2308/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/04/2017 r.g.n. 355/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto;

udito l'Avvocato ANDREA ZANELLO;

udito l'Avvocato MATTEO SILVESTRI per delega verbale Avvocato GIAMPIERO PROIA.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by several loops and a final upward curve.

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 2308/2017, depositata il 26 aprile 2017, la Corte di appello di Roma – respinto il reclamo del lavoratore e parzialmente accolto quello della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Rieti – rigettava integralmente le domande di Giorgio Alessio volte a ottenere la dichiarazione di nullità o illegittimità del licenziamento per giusta causa allo stesso intimato, con lettera dell'1 agosto 2014, nelle more del giudizio instaurato a seguito di un primo licenziamento del 30/8/2011, per avere, in qualità di responsabile di agenzia, prestato assenso alla cancellazione di ipoteca, nonostante il permanere di un ingente debito nei confronti della Banca, e per avere consentito ulteriori mutui, fidi e agevolazioni creditizie a vantaggio dei medesimi clienti.
2. La Corte rilevava innanzitutto come gli addebiti posti alla base e a giustificazione dei due licenziamenti fossero del tutto diversi; che la contestazione in data 18 marzo 2014, che aveva condotto al secondo di essi, non poteva considerarsi tardiva, posto che i fatti, che le avevano dato causa, erano stati compiutamente accertati soltanto a seguito di un'indagine ispettiva conclusasi nel novembre 2013 e che la Banca era connotata da un'organizzazione aziendale complessa; escludeva peraltro che fosse configurabile nella specie un pregiudizio al diritto di difesa del lavoratore incolpato, come pure escludeva che vi fosse stata violazione delle regole formali del procedimento disciplinare, ritenuta invece dal primo giudice (che aveva dichiarato la risoluzione del rapporto, con effetto dalla data del licenziamento, ma applicato il regime di tutela di cui all'art. 18, comma 6, l. n. 300/1970) sul rilievo che la Banca aveva inviato al ricorrente la sola copia fotostatica dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca ma non aveva messo a sua disposizione – come espressamente richiesto – anche tutta la restante documentazione aziendale posta a fondamento degli addebiti contestati.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l'Alessio con due motivi, cui ha resistito la Banca con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
5. La Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. ha altresì depositato ex art. 372 cod. proc. civ. copia della sentenza di questa Corte n. 6477/2018 emessa fra le stesse parti, con la quale è stato definito il giudizio instaurato a seguito del primo licenziamento in data 30/8/2011.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente si duole che la Corte di appello, nell'escludere la tardività della contestazione disciplinare e dell'irrogazione della sanzione, abbia posto a sostegno della propria decisione fatti attinenti all'organizzazione aziendale non allegati, né provati, dal datore di lavoro, nonostante la specifica eccezione reiteratamente formulata sul punto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 300/1970, là dove ha escluso che in sede disciplinare vi fosse stata illegittima compressione del diritto di difesa, sebbene gli fosse stata permessa l'acquisizione di una parte soltanto della documentazione aziendale relativa ai fatti posti a fondamento della contestazione.
3. Si deve preliminarmente rilevare che con sentenza n. 6477/2018, depositata il 16 marzo 2018, questa Corte ha respinto il ricorso proposto dall'Alessio avverso la sentenza di appello pronunciata nel giudizio originato dal (primo) licenziamento, comunicato il 30 agosto 2011, accertando conseguentemente la legittimità dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Ciò premesso, si deve ribadire l'orientamento, secondo il quale "il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente" (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 1244/2011).
5. Ne deriva che il presente ricorso risulta non più assistito da interesse ad impugnare e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 ottobre 2018.

Il Consigliere estensore

(dott. Paolo Negri della Torre)

Paolo Negri della Torre

Il Presidente

(dott. Giuseppe Napoletano)


Giuseppe Napoletano



Il Funzionario Giudiziario

Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruello



Giovanni Ruello